

# Assicurazione per spese d'economia domestica

## Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Edizione 01.1997

La polizza menziona le persone e le prestazioni assicurate, inoltre la data d'inizio della copertura assicurativa, la durata del contratto ed eventuali accordi particolari.

### Indice

1	Malattia, infortunio, maternità	2
2	Durata del contratto e fine della copertura d'assicurazione	2
3	Rimborso dei premi	2
4	Polizza sostitutiva	2
5	Ritardo dei pagamenti del persona assicurata	2
6	Modifica delle tariffe dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione (CGA)	2
7	Cambiamento del gruppo d'età tariffario	2
8	Cambiamento di domicilio	2
9	Estensione delle prestazioni	2
10	Estinzione dell'assicurazione	2
11	Caso di prestazioni, comunicazione, esercizio dei diritti	3
12	Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate	3
13	Riduzioni delle prestazioni	3
14	Coincidenza con prestazioni degli assicuratori sociali ed altri assicuratori	3
15	Foro competente	3
16	Diritto applicabile e protezione dei dati	3

**Art. 1 Malattia, infortunio, maternità**

- 1.1 E' considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
- 1.2 E' considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.  
Sulla polizza, per ogni prestazione è riportato se è anche assicurato l'infortunio.  
Quando nelle presenti condizioni generali d'assicurazione si parla di malattia, per analogia ciò vale anche per gli infortuni.
- 1.3 Le prestazioni per maternità sono regolamentate nell'articolo 9.5.

**Art. 2 Durata del contratto e fine della copertura d'assicurazione**

- 2.1 La durata del contratto è indicata sulla polizza. Di seguito, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
- 2.2 L'assicurazione per spese d'economia domestica può essere disdetta per iscritto dalla persona assicurata, anche se essa è stata concordata per una durata maggiore, con effetto alla fine del terzo o di ogni susseguente anno assicurativo rispettando un preavviso di disdetta di tre mesi. I casi di prestazione in sospeso al momento della disdetta rimangono esigibili. Allo scadere del contratto la CSS non ha alcun diritto di disdetta.  
Inoltre, la persona assicurata e la CSS possono disdire il contratto in presenza di un grave motivo ai sensi dell'art. 35b LCA.
- 2.3 Nei casi di prestazioni per i quali la CSS eroga delle prestazioni, la persona assicurata può disdire per iscritto il contratto al più tardi entro 14 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell'ultimo pagamento. Se la persona assicurata ha dichiarato la sua disdetta, la copertura assicurativa termina entro 14 giorni dalla data in cui la disdetta è pervenuta alla CSS. La CSS ha comunque diritto ai premi per l'anno civile in corso, qualora la persona assicurata disdica il contratto assicurativo durante l'anno successivo alla sua stipulazione. In caso di prestazioni, la CSS non ha alcun diritto di disdetta.
- 2.4 Per modifiche dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione si applica l'articolo 6.
- 2.5 L'assicurazione si estingue in caso di:  
a) trasferimento del domicilio all'estero;  
b) soggiorni temporanei all'estero di oltre un anno, per la fine dell'anno assicurativo.

**Art. 3 Rimborso dei premi**

- Se il contratto viene sospeso prima della fine della durata del contratto, la CSS rimborsa i premi pagati prorata, salvo che:
- la persona assicurata abbia disdetto il contratto in caso di prestazione durante il primo anno assicurativo;
  - la persona assicurata abbia leso degli obblighi allo scopo di indurre in errore.

**Art. 4 Polizza sostitutiva**

Se il contratto sostituisce un precedente contratto della CSS Assicurazione SA, le prestazioni limitate, percepite con la polizza rimpiazzata vengono computate sulle prestazioni future.

**Art. 5 Ritardo dei pagamenti del persona assicurata**

Dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si applicano gli interessi di mora per i premi, le partecipazioni alle spese oppure altri pagamenti.

**Art. 6 Modifica delle tariffe dei premi come pure delle condizioni generali d'assicurazione (CGA)**

- 6.1 In caso di cambiamento delle tariffe dei premi la CSS può adattare il contratto.
- 6.2 La CSS notifica le modifiche alla persona assicurata al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.  
Se la persona assicurata non è d'accordo con le modifiche apportate, il contratto può essere disdetto. La disdetta è considerata valida se perviene alla CSS al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

**Art. 7 Cambiamento del gruppo d'età tariffario**

- 7.1 La CSS può adattare i premi per l'inizio dei seguenti gruppi d'età tariffari:

16° – 25° anno d'età	46° – 50° anno d'età
26° – 30° anno d'età	51° – 55° anno d'età
31° – 35° anno d'età	56° – 60° anno d'età
36° – 40° anno d'età	61° – 65° anno d'età
41° – 45° anno d'età	

- 7.2 L'adattamento dei premi a seguito di passaggio in un gruppo d'età tariffario maggiore da diritto di disdetta.

**Art. 8 Cambiamento di domicilio**

Un cambio di domicilio deve essere immediatamente notificato alla CSS. Se tale cambio di domicilio ha per conseguenza una modifica della tariffa, la CSS adatta i premi successivamente in scadenza. Un adattamento di questo tipo non autorizza a disdire il contratto.

**Art. 9 Estensione delle prestazioni**

- 9.1 La CSS paga i costi supplementari per economia domestica e famiglia che nascono a causa di un'incapacità lavorativa di una persona responsabile di un'economia domestica propria.
- 9.2 L'importo giornaliero massimo assicurato e il periodo di differimento sono riportati sulla polizza. Il periodo di differimento è valevole per un'incapacità lavorativa ininterrotta.
- 9.3 La durata complessiva delle prestazioni ammonta a 365 giorni nell'arco di cinque anni.  
I giorni per i quali l'assicurato riceve un'indennità calcolata sulla base di un'incapacità lavorativa parziale, sono considerati come giorni interi. I periodi di differimento vengono computati alla durata delle prestazioni.
- 9.4 In caso di incapacità lavorativa parziale di almeno 50% constatata da un medico, per gli ulteriori costi è a disposizione un importo giornaliero massimo proporzionale. Il rapporto proporzionale dipende dal grado di incapacità lavorativa.
- 9.5 Nello periodo di otto settimane prima e otto settimane dopo il parto, per i costi ulteriori sono a disposizione 30 indennità giornaliere per economia domestica, a condizione che la gravidanza si sia verificata dopo l'inizio dell'assicurazione di tale prestazione. Il periodo di differimento non viene computato ai 30 giorni. Gli importi giornalieri versati non vengono computati alla durata complessiva dell'assicurazione per spese d'economia domestica.

**Art. 10 Estinzione dell'assicurazione**

L'assicurazione per spese d'economia domestica si estingue quando è stata raggiunta tutta la durata delle prestazioni, al più tardi con il raggiungimento dell'età AVS.

**Art. 11 Caso di prestazioni, comunicazione, esercizio dei diritti**

- 11.1 Se il contratto termina, il diritto a prestazioni si estingue. I casi pendenti rimangono dovuti.
- 11.2 I diritti devono essere esercitati immediatamente.
- 11.3 Per l'esercizio dei diritti, alla CSS debbono essere presentate le fatture originali ed i certificati medici, dai quali sono rilevabili le singole prestazioni e la loro legittimità.
- 11.4 Laddove nelle CGA sia richiesta la forma scritta, è sufficiente anche un'altra forma che permetta la prova tramite testo. Se la comunicazione non richiede alcuna formalità, essa può avvenire anche oralmente. Tutte le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati alla CSS. Tutte le comunicazioni da parte della CSS saranno indirizzate, con validità legale, all'ultimo indirizzo indicato dalla persona assicurata o dalla persona avente diritto (indirizzo postale, indirizzo e-mail).

**Art. 12 Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate****Prestazioni non assicurate:**

- 12.1 prestazioni legali, in modo particolare quelle secondo la LAMal e la LAINF;
- 12.2 prestazioni per maternità e le malattie inerenti, quando la gravidanza si è verificata prima dell'inizio dell'assicurazione;
- 12.3 malattie ed infortuni in seguito a violazioni della neutralità ed eventi bellici, come pure l'impiego di energia atomica a scopo militare in tempi di guerra e di pace;
- 12.4 infortuni causati da terremoti, oppure da crimini e delitti intenzionali causati dalla persona assicurata;
- 12.5 malattie ed infortuni in seguito a pericoli straordinari ed atti temerari;
- 12.6 partecipazioni alle spese, aliquote dei pazienti e spese;
- 12.7 per il periodo precedente alla comunicazione del caso di prestazioni ritardata e non scusabile;
- 12.8 in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del medico o di altri fornitori di prestazioni.

**Limitazioni delle prestazioni:**

- 12.9 In caso di incapacità lavorativa all'estero, la CSS paga queste prestazioni soltanto durante un eventuale soggiorno ospedaliero.
- 12.10 Le prestazioni secondo l'art. 9.5 non possono essere cumulate alle prestazioni a causa di malattia, versate da quest'assicurazione.

**Art. 13 Riduzioni delle prestazioni**

La CSS rinuncia a ridurre le prestazioni nei casi di negligenza grave. Le riduzioni delle prestazioni di altre assicurazioni non saranno tuttavia integrate.

**Art. 14 Coincidenza con prestazioni degli assicuratori sociali ed altri assicuratori**

- 14.1 Nei casi di prestazioni per i quali è d'obbligo l'indennizzazione secondo la LAINF, l'assicurazione militare oppure l'assicurazione invalidità, nell'ambito delle prestazioni assicurate la CSS paga soltanto la parte di prestazioni dovute, non coperta da tali assicuratori.
- 14.2 In caso d'assicurazione plurima, la CSS versa le prestazioni in modo proporzionale, conformemente alle disposizioni legali.

**Art. 15 Foro competente**

In caso di controversie, la persona assicurata può intentare un'azione contro la CSS al luogo di domicilio in Svizzera o a Lucerna.

**Art. 16 Diritto applicabile e protezione dei dati**

- 16.1 Se nelle presenti CGA o in eventuali accordi particolari non vi sono regolamentazioni divergenti, per il contratto assicurativo valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Le modifiche della revisione LCA del 19.06.2020 valgono anche per i contratti stipulati prima dell'1.1.2022. Sono esclusi i debiti della persona assicurata, che si prescrivono in due anni.
- 16.2 La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità dell'elaborazione dei dati presso la CSS sono spiegate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito [css.ch/protezionedeidati](http://css.ch/protezionedeidati) o richiesta all'indirizzo CSS, Consulente alla protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, Casella postale 2568, 6002 Lucerna.